



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Genova ha emesso il seguente provvedimento di indirizzo dell'attività dei professionisti che intendano proporre **proposta di concordato preventivo completa** ai sensi dell'art 160 l.f. .

Il debitore, che intenda depositare proposta di concordato preventivo completa o direttamente o a seguito del pregresso deposito di istanza ai sensi dell'art. 161 l.f. e di decorso del termine assegnato dal Collegio per il deposito della domanda deve depositare:

- la documentazione di cui all'art. 161 L. Fall., e cioè:
 - a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa **non più risalente di mesi tre dal deposito e per il concordato in continuità diretta , una indicazione precisa della situazione finanziaria al momento della domanda, tale da consentire al Tribunale un esame del suo andamento anche nelle prime settimane del termine concesso;**
 - b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, **valutato alla data del deposito;**
 - c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
 - d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili **alla data del deposito;**
- una relazione redatta da un professionista, che si trovi in posizione di effettiva terzietà anche nei confronti del redattore del piano, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) L. Fall. attestante:
 - a) la veridicità dei dati aziendali redatta secondo i criteri dell'auditing ed i principi di attestazione dei piani di risanamento ;
 - b) l'attuabilità della proposta , sostenuta non solo da opinioni personali ma da analisi di settore, ricerche di mercato, stress tests al variare delle prospettive temporali ed economiche dell'attività (prospettive che devono essere comparativamente dimostrate più convenienti di quelle della soluzione liquidatoria del fallimento o di un concordato per cessione dei beni ai creditori, se continua l'attività o dei realizzi se ha contenuto liquidatorio),



Si rammenta che non potendosi desumere implicitamente le condizioni della proposta e /o il contenuto del piano da ciò che ne riferisce direttamente od indirettamente l'attestatore, o da rinvii ad atti od a documenti, frammentari, precedentemente depositati, **la proposta va chiaramente esposta nei suoi termini quantitativi e di tempo ed il piano deve essere compiutamente enunciato, in modo logico ed intellegibile, ai fini della apertura della procedura ai sensi dell'art. 163 l.f..**

In particolare il piano deve essere precisato con indicazione del suo contenuto economico e giuridico, remissorio e/o dilatorio, con la sorte dell'attività imprenditoriale, i tempi di realizzo dello stesso sia nei confronti dei creditori prededucibili, dei privilegiati speciali e dei generali, differenziando i tempi se non vi è identità del momento di adempimento, e dei chirografari, precisando la percentuale prevista (garantita o semplicemente enunciata ai fini del consenso informato dei creditori) o il diverso trattamento loro riservato. A sostegno pertanto del piano devono essere prodotti i prospetti di approvvigionamento finanziario per far fronte alle scadenze della proposta.

In caso di prosecuzione dell'attività (concordato in continuità) deve essere eseguita la produzione oltre che dei business plans , di piani finanziari che rendano evidente la capacità di adempimento della proposta.

In tutti i casi (ovvero che si chieda o meno la transazione fiscale di cui all'art. 182 *ter*) inoltre :

- la proposta ed il piano con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, **possono prevedere esclusivamente** la dilazione del pagamento;

La proposta , così come l'attestazione, deve tenere conto che va
1)garantita la soddisfazione integrale delle spese di procedura ed occorre avere la disponibilità delle somme per il deposito delle spese di procedura (circostanza che va provata concretamente onde evitare spese inutili per la collettività e per i creditori e lavoro inutile per tutti gli operatori di giustizia) ;

I crediti privilegiati (ove non falcidiati) devono essere adempiuti con previsione degli interessi in caso di dilazione legale ai sensi dell'art. 186 bis fermo restando il diritto alla corresponsione degli interessi sino alla vendita o al riparto, a seconda del tipo di privilegio generale o speciale .

In caso di falcidia dei creditori privilegiati occorre depositare relazione giurata di stima di un esperto che dichiari che non vi è nel patrimonio del debitore capienza per il privilegio speciale perché non vi è il bene



TRIBUNALE DI GENOVA

o lo stesso, in sede esecutiva realizzerebbe meno del credito, e per i privilegi generali non vi sono beni mobili sufficienti a garantire la copertura dei privilegi di tale tipo. La stessa **non può essere implicita nell'attestazione** ma va esplicitata a parte in modo chiaramente comprensibile ed individuabile, visto che ha come scopo il rendere edotto il privilegiato che la prelazione è venuta meno in parte o in toto. Se la relazione non viene presentata il privilegio deve essere adempiuto integralmente; è quindi inammissibile la domanda che preveda la falcidia dei privilegiati in assenza di specifica relazione giurata ex art. 160 secondo comma (ciò vale anche per l'IVA di rivalsa).

Va chiaramente indicato quale è il residuo a favore dei creditori chirografari che assicura in prospettiva una percentuale anche nei loro confronti, quindi deve essere fornito uno specchietto riassuntivo evidenziante il fabbisogno concordatario che rappresenti da un lato l'attivo della procedura con tutte le sue componenti, enunciate a valori di realizzo attendibili e dall'altro il passivo che verrà soddisfatto con indicazione delle spese previste, dell'ammontare dei privilegiati soddisfatti, dell'ammontare dei chirografari e della percentuale degli stessi che troverà capienza, nonché dei fondi rischi che si sono appostati a fronte delle poste debitorie incerte.

Dispone affinché la cancelleria distribuisca copia delle presenti istruzioni a tutti i soggetti che depositano una richiesta ai sensi del 161 sesto comma l.f. o proposta di concordato ex 160 l.f. al fine di promuovere una più proficua collaborazione tra l'ufficio e gli operatori professionali coinvolti nella crisi di impresa.-.

Manda la cancelleria per l'inserimento sul sito del Tribunale di Genova, per la comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Genova che lo inserisca nella front page del suo sito, all'ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Genova perché lo circolarizzi tra i suoi aderenti.

Genova 27.10.2014

Il Presidente

Renato Delucchi

TRIBUNALE DI GENOVA
Deposito in Cancelleria

Genova,

27.10.14

FUNZIONARIO CANCELLIERO